

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Macchinario e attrezzature di cantiere"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Danni in forma All risks o rischi nominati per macchinari, attrezzature di cantiere e baraccamenti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Danni
 - Forma tutti i rischi: copre i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso;
 - Forma limitata: copre i danni materiali e diretti agli enti assicurati derivanti da alcuni rischi nominati, per il cui dettaglio si rinvia alle Condizioni di assicurazione.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Danni:
 - Macchinari ed impianti industriali;
 - Macchinario targato;
 - Macchinari Agricoli;
 - Baraccamenti e attrezzature non identificabili con univoco codice e/o matricola.

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa non è assicurato?".



Ci sono limiti di copertura?

- ! Si sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione danni: L'assicurazione vale per i danni che si verificano in cantieri e luoghi di lavoro ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Quando e come devo pagare?"



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

In assenza di disdetta, inviata da una delle Parti prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Per ulteriori dettagli si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?"



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata non inferiore all'anno puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennalità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto “Macchinario e attrezzature di cantiere”

20/07/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l’ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L’impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia);
- Recapito telefonico: 800.68.68.68;
- Sito Internet: www.allianz.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it;
- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n. 1.00152 e all’Albo gruppi assicurativi n. 018.

Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 2.174 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’Impresa www.allianz.it <<http://www.allianz.it>> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 4.867.921

e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 189%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Sezione Danni agli enti - Garanzia “Tutti rischi”

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, purchè nuovi di fabbrica, da qualunque evento accidentale **non espressamente escluso**.

Sezione Danni agli enti- Garanzia “Limitata A” – Rischi nominati

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili.

Sezione Danni agli enti- Garanzia "Limitata B" - Rischi nominati	La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio , caduta di aeromobili, alluvione, inondazione, allagamento, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, mareggiata.
Sezione Danni agli enti- Garanzia "Limitata C" - Rischi nominati	La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio , caduta di aeromobili; furto, rapina.
Sezione Danni agli enti- Garanzia "Limitata D" - Rischi nominati	La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, alluvione, inondazione, allagamento, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, mareggiata; furto, rapina.
La Garanzia Tutti i Rischi, la Garanzia Limitata A, la Garanzia Limitata B, la Garanzia Limitata C, la Garanzia Limitata D sono alternative fra di loro, ovvero non sono concedibili contemporaneamente.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa	
Sezione Danni agli enti	
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi esclusi quelli di terrorismo	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi esclusi quelli di terrorismo .
Atti di terrorismo	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per atti di terrorismo.
Terremoto	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da terremoto .
Colpa grave	L'Impresa indennizza i danni materiali diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la Polizza anche se causati da colpa grave del Contraente.
Cantieri in galleria o nel sottosuolo	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati operanti nel sottosuolo .
Costi di recupero	L'Impresa rimborsa, sempreché sia economicamente conveniente, i costi che l'Assicurato ha necessariamente sostenuto al fine di recuperare la "cosa" assicurata e di poterla riutilizzare in base alla sua destinazione d'uso.
Gru a torre-Montaggio e smontaggio	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle gru a torre assicurate derivanti dalle operazioni di montaggio e smontaggio, effettuate nell'ambito dei cantieri/luoghi di lavori indicati in polizza al fine del loro trasferimento
Cose in locazione o noleggiate a terzi	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli "enti" dati in locazione o noleggio dal Contraente a Terzi. La qualifica di "Locatario" viene estesa all'utilizzatore degli enti oggetto della locazione o noleggio. La copertura assicurativa è operante all'interno dei cantieri/luoghi di lavoro ove il "Locatario" svolge la propria attività e nei luoghi opportunamente attrezzati e predisposti al ricovero degli enti stessi posti nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano
Depositi e ricoveri	Premesso che durante le fasi in cui non c'è attività in cantiere e comunque al termine della giornata lavorativa, gli enti assicurati sono ricoverati all'interno di "fabbricati", intesi come costruzioni in muratura aventi: <ul style="list-style-type: none"> • ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza, o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro; • nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di

	<p>superficie non superiore a 400 cmq;</p> <ul style="list-style-type: none"> • negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. <p>L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati dal furto e dagli atti dolosi, compresi quelli vandalici o di sabotaggio, sempre che siano operanti le rispettive garanzie, a condizione che l'autore del furto o dell'atto doloso si sia introdotto nei locali contenenti gli enti stessi violandone le difese esterne mediante rottura o scasso.</p>
<p>Cantieri adibiti a esecuzione opere idrauliche</p>	<p>La garanzia viene estesa ai danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti e mareggiate, verificatisi nei cantieri adibiti alla esecuzione di canali, dighe, bacini idrici ed altre opere idrauliche, difese spondali, barriere di protezione marine, lavori in alveo o sulle rive di fiumi, laghi e lavori "a mare".</p>
<p>OPZIONI SENZA PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</p>	
<p>La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa</p>	
<p style="text-align: center;">Sezione Danni agli enti</p>	
<p>Valore allo stato d'uso</p>	<p>La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola "cosa" assicurata, secondo le norme seguenti:</p> <p>a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la "cosa" danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro; 2) si stima il deprezzamento in relazione alla vetustà e al deperimento per uso o altra causa; 3) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite. <p>L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), diminuito degli importi stimati come sub a2) e sub a3);</p> <p>b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) si stima il valore della "cosa" danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto dell'obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa; 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro. L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diminuito dell'importo stimato come sub b2). <p>Una "cosa" danneggiata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come al comma a), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).</p> <p>Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.</p> <p>L'Impresa ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa danneggiata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.</p> <p>La somma assicurata per ciascuna "cosa" deve essere uguale alla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di una cosa uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> • il deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà e al deperimento per uso o altra causa. <p>Le imposte, qualora non possano essere recuperate dall'Assicurato, devono fare parte della somma assicurata.</p> <p>Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Sezione Danni agli enti Enti targati: oltre a quanto indicato nel DIP, Danni ad enti - sia trasportati che rimorchiati - durante il trasferimento

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Danni valide per tutte le forme di garanzia (Tutti i rischi, limitata A, limitata B, limitata C, limitata D)	
Esclusioni generali	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • derivati da guasti meccanici od elettrici; • derivati da operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei cantieri/ luoghi di lavoro indicati in polizza, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei cantieri/ luoghi di lavoro indicati in polizza; • derivati da operazioni di montaggio, collaudo e smontaggio; • a pneumatici, ai cingoli, alle funi, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, a mole, ad organi di frantumazione, a nastri di trasmissione, a lampade o ad altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere; • per i quali sia responsabile per legge o per contratto il fornitore od il costruttore; gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; • di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle "cose" assicurate; • da dolo del Contraente o dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; • verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, confisca, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi; • verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • da maremoti o da eruzioni vulcaniche. <p>L'Impresa non è inoltre obbligata ad indennizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro; • i danni conseguenti ad abbandono delle "cose" assicurate; le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; • i danni a natanti e aeromobili; • i danni a macchinari e attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso. <p>Sono altresì esclusi, salvo che non siano altrimenti richiamati/e come opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i danni da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;

	<ul style="list-style-type: none"> • i danni verificatisi in occasione di sciopero, sommossa, tumulti popolari; • i danni da atti dolosi - vandalici, di terrorismo o di sabotaggio - a chiunque riferibili, salvo i danni di furto e rapina; • i danni da terremoto; • i danni alle "cose" assicurate dati in locazione o in noleggio dal Contraente a Terzi; • le spese per il recupero ed il trasporto nel luogo di riparazione dei macchinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature; • i danni a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo.
<p>Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni della Sezione Danni</p>	
<p>Esclusioni scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi escluso terrorismo</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • causati da atti di terrorismo; • perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica.
<p>Esclusioni atti di terrorismo</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; • di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • causati da atti di terrorismo; • perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica.
<p>Esclusioni cantieri in galleria o nel sottosuolo</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conseguenti al mancato pompaggio delle acque anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengono superate; • ai mezzi semoventi di cantiere, qualora al termine del loro impiego giornaliero non siano trasferite all'esterno della galleria o nei tratti di galleria caratterizzati da struttura già completata.
<p>Esclusioni Cyber Risk</p>	<p>Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; • impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a: <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. • danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi; • funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari; • trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); • utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; • qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad

	<p>es. marchio, copyright, brevetto);</p> <ul style="list-style-type: none"> • violazione della Legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. <p>Sono altresì esclusi i danni indiretti – comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.); • accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; • cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; <p>anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.</p>
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Danni	
<p>Per tutti gli eventi indennizzabili a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro ed è previsto per alcuni di essi un limite di indennizzo. Si rimanda alla polizza/scheda di polizza per la quantificazione delle voci sotto indicate.</p>	
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi escluso terrorismo	Limite di indennizzo
Atti di terrorismo	Limite di indennizzo
Terremoto	Limite di indennizzo
Cantieri in galleria o nel sottosuolo	Limite di indennizzo
Costi di recupero	Limite di indennizzo
Cantieri adibiti alla esecuzione di opere idrauliche, lavori in alveo o sulle rive, laghi e lavori a “mare”	Limite di indennizzo
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<p>Scoperto 20% del danno con il minimo di euro 1.000,00; danno liquidabile pari ad euro 10.000,00; danno liquidato pari ad euro 8.000,00 perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si calcola lo scoperto (20%) del danno liquidabile di euro 10.000,00 (euro 2.000,00); ▪ il valore così ricavato è superiore al minimo richiesto (euro 1.000,00); ▪ si sottrae il valore dello scoperto (euro 2.000,00) al danno liquidabile. <p>Scoperto 20% del danno con il minimo euro 3.000,00; danno liquidabile pari ad euro 10.000,00; danno liquidato pari ad euro 7.000,00 perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si calcola lo scoperto (20%) del danno liquidabile di euro 10.000,00 (euro 2.000,00); ▪ il valore così ricavato è inferiore al minimo richiesto (euro 3.000,00); ▪ si sottrae il valore del minimo (euro 3.000,00) al danno liquidabile. <p>Scoperto 20% minimo di euro 1.000,00; danno liquidabile pari ad euro 900,00; danno liquidato pari a zero perché:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ si applica lo scoperto (20%) al danno liquidabile di euro 900,00 (euro 180,00); ▪ il valore così ricavato è inferiore al minimo richiesto (euro 1.000,00). <p>Franchigia euro 1.000,00; danno liquidabile pari ad euro 5.000,00; danno liquidato pari ad euro 4.000,00 perché si sottrae la franchigia al danno liquidabile.</p> <p>Franchigia euro 1.000,00; danno liquidabile pari ad euro 750,00; danno liquidato pari a zero perché inferiore alla franchigia.</p> <p>AVVERTENZA: Se il valore delle “cose” assicurate dichiarato in polizza risulta inferiore al loro valore effettivo, in caso di sinistro trova applicazione la cosiddetta “regola proporzionale” e l’Impresa risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.</p>	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro L'Assicurato deve dare avviso all' Agenzia a cui è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Inoltre, per i danni causati da incendio, furto e rapina, atti presumibilmente dolosi, deve anche fare, entro i cinque giorni successivi, una dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo.
	Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'impresa
	Gestione da parte di altre imprese Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da altre imprese
	Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni .
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione all'Impresa dello spostamento di un macchinario assicurato in un cantiere all'estero in corso di contratto) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Recesso in caso di sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso. Recesso dalle singole garanzie Nei casi in cui sia consentito il recesso dalle seguenti opzioni previste all'interno della sezione Danni: Scioperi, sommosse, tumulti popolari e atti dolosi; Atti di Terrorismo; Terremoto l'Impresa rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per la "cosa" danneggiata fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a soggetti giuridici, proprietari o utilizzatori (<i>con esclusione dei beni in Leasing</i>) di macchinari ed attrezzature di cantiere univocamente identificabili

 Quali costi devo sostenere?
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; • all'indirizzo Pec - allianz.spa@pec.allianz.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A., la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non previsti

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Macchinario ed attrezzature di cantiere

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 669 – 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Cantiere/Luogo di esecuzione dell'opere: area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, al cui

interno vengono eseguiti in tutto o in parte i lavori dalle "cose" assicurate

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose: macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere singolarmente identificati da numero di matricola, telaio, o altro codice identificativo.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Impresa: Allianz SpA.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro, nei limiti stabiliti dalla Polizza.

Limite di indennizzo: la somma indennizzabile dall'Impresa per ogni sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Limite di indennizzo è prestato per durata, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui l'Impresa è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante l'intera durata dell'Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto: percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso - improvviso, impreveduto ed accidentale - per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza", o a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di Indennizzo nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

1. DEFINIZIONI	3
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	3
3. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE MACCHINARIO ED ATTREZZATURE DI CANTIERE	4
4. CONDIZIONI SPECIALI	8

Condizioni di assicurazione

1. DEFINIZIONI

Le definizioni di polizza sono integralmente contenute nel paragrafo "Glossario".

2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 2.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dalla presente polizza con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 2.7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 2.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Condizioni di assicurazione

3. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE MACCHINARIO ED ATTREZZATURE DI CANTIERE

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza **nei limiti, alle condizioni e con le modalità tutte della presente polizza** i danni materiali e diretti, verificatisi per cause accidentali e durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, alle "cose" assicurate e ubicate nei cantieri o luoghi di lavoro indicati in polizza.

Art. 3.2 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata ad indennizzare:

- a) i guasti meccanici od elettrici;
- b) i danni derivati dalle operazioni di carico e scarico, trasporto e trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei cantieri/luoghi di lavoro indicati in polizza, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei cantieri/luoghi di lavoro indicati in polizza;
- c) i danni derivati dalle operazioni di montaggio, collaudo e smontaggio;
- d) i danni a pneumatici, ai cingoli, alle funi, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente ed al blocco incudine dei battipali e delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori ed alle parti intercambiabili in genere, a mole, ad organi di frantumazione, a nastri di trasmissione, a lampade o ad altre fonti di luce, ad accumulatori elettrici, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
- e) i danni per i quali sia responsabile per legge o per contratto il fornitore od il costruttore;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle "cose" assicurate;
- h) i danni causati da dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato; dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- i) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato di assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, confisca, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe nessun rapporto con tali eventi;
- j) i danni causati da atti dolosi a chiunque riferibili, salvo i danni di furto e rapina; tra gli atti dolosi si intendono compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- k) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l) i danni causati da terremoti, da maremoti o da eruzioni vulcaniche;

L'Impresa non è inoltre obbligata ad indennizzare:

- m) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro;
 - n) le spese per il recupero ed il trasporto nel luogo di riparazione dei macchinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese necessarie per la riparazione dei danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature;
 - o) i danni conseguenti ad abbandono delle "cose" assicurate;
 - p) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- L'Impresa non è altresì obbligata ad indennizzare:
- q) i danni alle "cose" assicurate dati in locazione o in noleggio dal Contraente a Terzi;
 - r) i danni a natanti, aeromobili nonché a macchinari ed attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
 - s) i danni a macchinari e attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.3 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni dell'Impresa prima della riparazione; le relative spese sono a carico dell'Impresa ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) darne avviso all'Impresa o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

c) in caso di sinistro presumibilmente doloso e comunque sempre in caso di incendio o furto, fare nei 5 giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;

d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ed indennità alcuna. L'Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell'Impresa, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;

e) permettere ogni rilevazione o esame delle "cose" danneggiate;

f) fornire la dimostrazione del valore delle "cose" danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al comma a).

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al comma b); lo stato delle "cose" non può tuttavia essere modificato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui al comma b), l'Assicurato può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 3.4 - Sospensione dell'assicurazione a seguito di sinistro

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per la "cosa" danneggiata fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 3.5 - Esagerazione dolosa del danno

Se il Contraente o l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute "cose" che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette "cose" salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.6 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;

b) fra due Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.7 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

Condizioni di assicurazione

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Articolo. "Obblighi in caso di sinistro";

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle "cose" assicurate, determinando il valore che le "cose" medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi Articoli "Determinazione dell'ammontare del danno" e "Somma assicurata".

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata fra due Periti nominati uno dall'Impresa e uno dal Contraente con apposito atto unico, i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.8 - Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola "cosa" assicurata, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la "cosa" danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;

2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), diminuito dell'importo stimato come sub a2).

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1) si stima il valore della "cosa" danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto dell'obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diminuito dell'importo stimato come sub b2).

Una "cosa" danneggiata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come a1) meno a2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

L'Impresa ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa danneggiata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 3.9 - Somma assicurata

La somma assicurata per ciascuna "cosa" deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di una "cosa" uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Le imposte, qualora non possano essere recuperate dall'Assicurato, devono fare parte della somma assicurata.

Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.

Art. 3.10 - Assicurazione parziale

Se la somma assicurata per ciascuna "cosa" colpita da sinistro risulta inferiore al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, determinato in base al disposto del l'Art. 3.9, l'ammontare del danno, determinato in base al disposto dell'Art. 3.8, è ridotto in proporzione.

Condizioni di assicurazione

Art. 3.11 - Franchigia e/o scoperto

All'importo del "danno liquidabile" per ciascuna "cosa" assicurata viene applicata, per singolo sinistro, la detrazione corrispondente alla causale di danno indicata in polizza.

La detrazione è espressa in percentuale del "danno liquidabile" con un minimo in valore assoluto.

Art. 3.12 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo, somma maggiore di quella assicurata.

Art. 3.13 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse "cose" per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.

Art. 3.14 - Ispezione delle "cose" assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le "cose" assicurate; il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 3.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dell'Assicurato, con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Art. 3.16 - Pagamento dell'indennizzo

Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento entro 30 giorni.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà eseguito solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostrino che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 3.2 comma h).

Art. 3.17 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun impresa di assicurazione è tenuta a fornire la copertura, e nessuna impresa di assicurazione è tenuta a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali 'benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'impresa di assicurazione stessa a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 3.18 - Cyber clause

L'Impresa non indennizza i danni materiali o non materiali, diretti od indiretti, conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1. e 2.

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) uso di internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojans, worms, bomba logica, ecc.);
- d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet.;

Condizioni di assicurazione

e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;

e, per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a:

f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto)

g) violazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazione/i

sempre che tali danni (punti 1., 2., 3.) non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza.

Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1. e 2. derivi altro danno materiale e diretto (*indennizzabile a termini di polizza*), tale danno e le eventuali relative conseguenze si intendono coperte dalla presente polizza.

4. CONDIZIONI SPECIALI (operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

A - Garanzia limitata incendio e garanzie accessorie

A parziale deroga dell'Art. 3.1 l'Impresa indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati da:

- incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili.

B - Garanzia limitata incendio, garanzie accessorie ed eventi naturali

A parziale deroga dell'Art. 3.1 l'Impresa indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati da:

- incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili;

- alluvione, inondazione, allagamento, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, mareggiata.

C - Garanzia limitata incendio, garanzie accessorie, furto e rapina

A parziale deroga dell'Art. 3.1 l'Impresa indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati da:

- incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili;

- furto, rapina.

D - Garanzia limitata incendio, garanzie accessorie, eventi naturali, furto e rapina

A parziale deroga dell'Art. 3.1 l'Impresa indennizza esclusivamente i danni materiali e diretti causati da:

- incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili;

- alluvione, inondazione, allagamento, tromba d'aria o marina, uragano, bufera, tempesta, mareggiata.

- furto, rapina.

E - Scioperi, sommosse, tumulti popolari ed atti dolosi esclusi quelli di terrorismo

A parziale deroga dell'Art. 3.2 commi i) e j) l'Impresa indennizza:

1. i danni materiali e diretti alle "cose" assicurate, verificatisi in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari;

2. i danni materiali e diretti alle "cose" assicurate, causati da atti dolosi compresi quelli vandalici o di sabotaggio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia **l'Impresa, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art. 3.2 commi i) e j), non risponde:**

a) dei danni causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

b) dei danni di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

c) dei danni causati da atti di terrorismo;

d) dei danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica.

Per atto di terrorismo si intende, ai sensi di questa clausola, l'uso di violenza, atto o minaccia, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da parte di una persona o un gruppo di persone che agiscono per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione od organizzazioni, un governo o governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.

Per contaminazione s'intende ai sensi di questa clausola l'inquinamento, l'avvelenamento o il mancato uso od uso parziale di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Condizioni di assicurazione

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- all'importo del "danno liquidabile" per ciascuna "cosa" assicurata viene applicata, per singolo sinistro, la detrazione indicata in polizza. La detrazione è espressa in percentuale del "danno liquidabile" con un minimo in valore assoluto.

- in nessun caso l'Impresa pagherà, per ciascuna "cosa" assicurata, importo maggiore del limite di indennizzo indicato in polizza.

Il limite di indennizzo è valido per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo;

- il premio imponibile è pari a quello indicato in polizza.

L'Impresa ed il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente Condizione Speciale, mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

F - Atti di terrorismo

A parziale deroga dell'Art. 3.2 commi j) l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle "cose" assicurate, causati da atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende, ai sensi di questa clausola, l'uso di violenza, atto o minaccia, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da parte di una persona o un gruppo di persone che agiscono per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione od organizzazioni, un governo o governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimidire l'opinione pubblica o parte di essa.

Agli effetti della presente estensione di garanzia l'Impresa, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art. 3.2 commi i) e j), non risponde:

a) dei danni causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

b) dei danni di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

c) dei danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica.

Per contaminazione s'intende ai sensi di questa clausola l'inquinamento, l'avvelenamento o il mancato uso od uso parziale di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- all'importo del "danno liquidabile" per ciascuna "cosa" assicurata viene applicata, per singolo sinistro, la detrazione indicata in polizza. La detrazione è espressa in percentuale del "danno liquidabile" con un minimo in valore assoluto.

- in nessun caso l'Impresa pagherà, per ciascuna "cosa" assicurata, importo maggiore del limite di indennizzo indicato in polizza.

Il limite di indennizzo è valido per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo;

- il premio imponibile è pari a quello indicato in polizza.

L'Impresa ed il Contraente hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa, prestata con la presente Condizione Speciale, mediante preavviso di quattordici giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

G - Terremoto

A parziale deroga dell'Art. 3.2 comma l) l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche, che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- all'importo del "danno liquidabile" per ciascuna "cosa" assicurata viene applicata, per singolo sinistro, la detrazione indicata in polizza. La detrazione è espressa in percentuale del "danno liquidabile" con un minimo in valore assoluto.

- in nessun caso l'Impresa pagherà, per ciascuna "cosa" assicurata, importo maggiore del limite di indennizzo indicato in polizza.

Il limite di indennizzo è valido per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo;

- il premio imponibile è pari a quello indicato in polizza.

L'Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Speciale, mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Condizioni di assicurazione

In caso di recesso da parte dell'Impresa, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

H - Colpa grave dell'Assicurato e del Contraente

A parziale deroga dell'Art. 3.2 comma h) l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle "cose" assicurate causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

I - Cantieri in galleria o nel sottosuolo

A parziale deroga dell'Art. 3.2 comma r) l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle "cose" assicurate operanti nel sottosuolo. Agli effetti della presente estensione di garanzia l'Impresa, ferme restando tutte le esclusioni previste dall'Art. 3.2, non risponde dei danni:

- a) conseguenti al mancato pompaggio delle acque anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengono superate;
- b) ai mezzi semoventi di cantiere, qualora al termine del loro impiego giornaliero non siano trasferite all'esterno della galleria o nei tratti di galleria caratterizzati da struttura già completata.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- all'importo del "danno liquidabile" per ciascuna "cosa" assicurata viene applicata, per singolo sinistro, la detrazione indicata in polizza. La detrazione è espressa in percentuale del "danno liquidabile" con un minimo in valore assoluto.

L - Costi di recupero

A parziale dell'Art. 3.2 comma n) l'Impresa, a seguito di un evento coperto dalla presente polizza, rimborsa, sempreché sia economicamente conveniente, i costi che l'Assicurato ha necessariamente sostenuto al fine di recuperare la "cosa" assicurata e di poterla riutilizzare in base alla sua destinazione d'uso.

Se la somma assicurata per ciascuna "cosa" oggetto del recupero risulta inferiore al valore di rimpiazzo a nuovo, determinato in base al disposto dell'Art. 3.9, tali costi sono ridotti in proporzione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- a) all'importo dei costi di recupero, come sopra determinati, viene applicata, per singolo sinistro e per ciascuna "cosa" oggetto del recupero, la detrazione indicata in polizza.

La detrazione è espressa in percentuale dei costi di recupero, come sopra determinati, con un minimo in valore assoluto;

- b) in nessun caso l'Impresa pagherà, per ciascuna "cosa" assicurata, importo maggiore del limite di indennizzo indicato in polizza.

Il limite di indennizzo è valido per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo.

M - Gru a torre – montaggio e smontaggio

A parziale deroga dell'Art. 3.2 comma c) l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle gru a torre assicurate derivanti dalle operazioni di montaggio e smontaggio, effettuate nell'ambito dei cantieri/luoghi di lavori indicati in polizza al fine del loro trasferimento

N - "Cose" in locazione o noleggiate a Terzi

A deroga dell'Art. 3.2 comma q) l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti alle "cose" dati in locazione o noleggio dal Contraente a Terzi.

Ad integrazione delle definizioni di polizza, le Parti attribuiscono la qualifica di "Locatario" all'utilizzatore degli enti oggetto della locazione o noleggio.

La copertura assicurativa è operante all'interno dei cantieri/luoghi di lavoro ove il "Locatario" svolge la propria attività e nei luoghi opportunamente attrezzati e predisposti al ricovero degli enti stessi posti nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano

L'Impresa non è obbligata ad indennizzare i danni causati con dolo o colpa grave del Locatario o dell'utilizzatore degli enti oggetto di locazione o noleggio, dei loro Rappresentanti legali o Soci a responsabilità illimitata.

Condizioni di assicurazione

O - Depositi e ricoveri

Premesso che:

1) durante le fasi in cui non c'è attività in cantiere e comunque al termine della giornata lavorativa, le "cose" assicurate sono ricoverate all'interno di "fabbricati";

2) per "fabbricati" si intendono costruzioni in muratura aventi:

- ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti di sicurezza, o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro;

- nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq;

- negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti delle "cose" assicurate causati dal furto e dagli atti dolosi, compresi quelli vandalici o di sabotaggio, sempre che siano operanti le rispettive garanzie, a condizione che l'autore del furto o dell'atto doloso:

- si sia introdotto nei locali contenenti gli enti stessi violandone le difese esterne mediante rottura o scasso.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando, per singolo sinistro, la metà della detrazione prevista in polizza per la rispettiva causale di danno.

Nel caso in cui il furto o l'atto doloso venga perpetrato con modalità diverse da quelle sopraindicate oppure le "cose" assicurate vengano rubate o danneggiate durante la loro permanenza all'aperto nel cantiere/luogo di lavoro, viene applicata l'integrale detrazione prevista in polizza per la rispettiva causale di danno.

P – Valore allo stato d'uso

Art. 3.8 - Determinazione dell'ammontare del danno

Il testo del presente articolo si intende annullato e sostituito dal seguente:

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola "cosa" assicurata, secondo le norme seguenti:

a) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la "cosa" danneggiata nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;

2) si stima il deprezzamento in relazione alla vetustà e al deperimento per uso o altra causa;

3) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a1), diminuito degli importi stimati come sub a2) e sub a3);

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1) si stima il valore della "cosa" danneggiata al momento del sinistro, tenuto conto dell'obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b1), diminuito dell'importo stimato come sub b2).

Una "cosa" danneggiata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come al comma a), eguali o superiori il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b1).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, per lavori di scavo, sterro, reinterro e/o altri lavori edili, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

L'Impresa ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa danneggiata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 3.9 – Somma assicurata

Il testo del presente articolo si intende annullato e sostituito dal seguente:

Condizioni di assicurazione

La somma assicurata per ciascuna "cosa" deve essere uguale alla differenza tra:

- il valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di una cosa uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento

e

- il deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà e al deperimento per uso o altra causa.

Le imposte, qualora non possano essere recuperate dall'Assicurato, devono far parte della somma assicurata.

Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.

Q – Cantieri adibiti alla esecuzione di opere idrauliche, lavori in alveo o sulle rive di fiumi, laghi e lavori "a mare"

Per i danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti e mareggiate, verificatisi nei cantieri adibiti alla esecuzione di:

- canali, dighe, bacini idrici ed altre opere idrauliche, difese spondali, barriere di protezione marine, lavori in alveo o sulle rive di fiumi, laghi e lavori "a mare";

si conviene che:

- all'importo del "danno liquidabile" per ciascuna "cosa" assicurata viene applicata, per singolo sinistro, il doppio della detrazione indicata in polizza per la causale "ogni altro danno".

La detrazione è espressa in percentuale del "danno liquidabile" con un minimo in valore assoluto.

- in nessun caso l'Impresa pagherà, per ciascuna "cosa" assicurata, importo maggiore del 70% della somma assicurata.

Il limite di indennizzo è valido per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo.